

Posizione n. 0103075-22

N. 44.206 di repertorio

N. 23.443 di raccolta

VERBALE D'ASSEMBLEA
(Esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/97)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di settembre
(16 settembre 2022).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10, alle ore 18,35.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- **PEREGO CLAUDIO**, nato a Milano il 9 maggio 1980, domiciliato per la carica in Rozzano (Milano), Ponte Sesto, Via Carducci n. 4, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta

"AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA ODV",

con sede in Rozzano (Milano), Ponte Sesto, Via Carducci n. 4, codice fiscale 97060330152.

Il comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che per oggi, in questo luogo e per le ore 18,00 é stata convocata l'assemblea degli associati della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione nella società **IL BALZO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**

A termini di statuto assume la presidenza dell'assemblea il comparente nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli intervenuti, attesta;

* che del Consiglio Direttivo è presente il solo comparente, assente giustificati gli altri

* sono presenti in proprio e per delega tutti e tre gli associati e precisamente i signori Claudio Peregò, Adriana Maida e Francesco Memoli;

pertanto dichiara la presente assemblea validamente costituita a seguito della formale convocazione sopra citata e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Il presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno espone agli intervenuti le ragioni che consigliano di addivenire alla fusione per incorporazione dell'Associazione **AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA ODV**, sopra generalizzata (in prosieguo chiamata anche **"Ente incorporando"**), nella società **"IL BALZO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"** società di nazionalità italiana costituita in Italia, con sede in Rozzano (Milano), Via Roma n. 89, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza e Brianza e Lodi 05382430964, iscritta al REA al n. MI 1817418 (in prosieguo chiamata anche **"Ente o società incorporante"**).

Il Presidente precisa che l'opportunità della prospettata operazione di fusione

REGISTRATO A

LODI

Il 27 settembre 2022

al n. 6939 serie 1T

Euro 200,00

trova ragione nella volontà di unificare l'Organizzazione di Volontariato all'interno della Società Cooperativa al fine di ottenere l'integrazione dei servizi offerti dalle diverse entità mediante uno sviluppo sinergico dei processi delle attività istituzionali ed aziendali e la creazione di un'unica struttura organizzativa.

Dopo queste precisazioni, il Presidente entra nel merito della proposta delibera, facendo presente che l'art. 42 bis C.C. (introdotto dall'art. 98, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017) ammette, in via generale, "inter alia", gli istituti della fusione degli enti disciplinati dalle norme del Libro I del Codice Civile, e disciplina al terzo comma le fusioni, rinviando in questo caso interamente alle disposizioni in materia di fusioni tra società, in quanto compatibili.

A questo punto, il Presidente dà atto che:

- a) gli Enti partecipanti alla fusione non si trovano in stato di liquidazione;
- b) non ricorrono i presupposti indicati nell'art. 2501 bis, comma 1, C.C., per il caso di acquisizione dell'Ente incorporando a seguito di indebitamento;
- c) la proposta fusione verrà eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 bis e 2501 e seguenti del Codice Civile, senza che si configuri un rapporto di cambio né alcun conguaglio in denaro in quanto gli Enti partecipanti alla fusione non hanno, per loro natura, scopo di lucro, né prevedono la distribuzione degli utili e del patrimonio sociale sotto qualsiasi forma, non applicandosi, pertanto, le disposizioni dell'art. 2501 ter, comma 1, nn. 3), 4) e 5), C.C. (relative al rapporto di cambio delle partecipazioni, alla modalità di assegnazione delle partecipazioni dell'Ente incorporante a seguito della fusione e alla data dalla quale tali partecipazioni partecipano agli utili) e dell'art. 2501 sexies C.C. (relative alla redazione della relazione degli esperti);
- d) gli organi amministrativi dei due Enti partecipanti alla fusione hanno provveduto a redigere congiuntamente in data 22 luglio 2022 il progetto di fusione contenente le indicazioni di cui all'art. 2501 ter C.C., progetto che, con la relazione dell'organo amministrativo del 26 luglio 2022, (già approvati dal Consiglio Direttivo) si allega in un unico fascicolo al presente atto sotto la lettera "A";
- e) ai sensi dell'art. 2501 septies C.C., in data 22 luglio 2022 è stato depositato in copia nelle sedi dei due Enti partecipanti alla fusione il progetto di fusione, mentre la società incorporante ha depositato in pari data presso la sua sede sociale anche gli ultimi tre bilanci di esercizio;
- f) i due enti al fine dell'operazione di fusione hanno rinunciato alla predisposizione della situazione patrimoniale;
- g) ai sensi dell'art. 2501 ter, comma 3, C.C.:

* per quanto riguarda la società incorporante "IL BALZO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE " il progetto di fusione è stato depositato presso il Registro delle Imprese competente in data 28 luglio 2022 con protocollo n. 448049/2022 ed iscritto in data 2 agosto 2022;

* per quanto riguarda l'Associazione incorporanda AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA ODV, il progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato a norma di Legge sul sito internet dell'Associazione stessa in data 15 settembre 2022; fatto presente che, dalle predette date di pubblicazione del progetto di fusione e di deposito nelle sedi degli Enti partecipanti alla fusione, oltre che

del progetto di fusione, anche dei documenti di cui all'art. 2501 septies C.C., non è decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2501 ter, comma 4, C.C., nonché dall'art. 2501 septies, comma 1, C.C.;, ma che tali termini, a tutela dei soci e degli associati, possono essere dagli stessi derogati;

h) ai sensi dell'art. 2501 quinquies, comma 3, C.C., tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso le sedi degli Enti partecipanti alla fusione e la data odierna, non si sono verificate modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo degli Enti stessi (e di ciò gli organi amministrativi degli stessi Enti hanno provveduto a informarsi vicendevolmente, ai sensi della citata disposizione);

i) non risulta necessaria da parte degli organi amministrativi degli Enti partecipanti alla fusione la redazione della relazione di cui all'art. 2501 quinquies C.C., in quanto non esiste alcun rapporto di cambio tra le partecipazioni degli Enti stessi trattandosi di enti senza fini di lucro;

l) è stato inoltre predisposto un elenco dei creditori dell'Ente incorporando alla data del 15 settembre che qui si allega sotto la lettera **"B"**

m) ai sensi dell'art. 2503 C.C., la fusione verrà attuata mediante stipula dell'atto di fusione solo dopo il decorso di sessanta giorni dal giorno in cui sarà stata eseguita l'ultima delle pubblicità inerenti le delibere di approvazione del progetto di fusione da parte dei due Enti partecipanti, senza che sia nel frattempo intervenuta opposizione da parte di alcun creditore, fatto presente che, ai fini di ottemperare al dettato legislativo su tale pubblicità, per quanto riguarda l'Ente incorporante, trattandosi di società cooperativa, verrà effettuata, l'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente, mentre, quanto all'Ente incorporando, trattandosi di associazione non riconosciuta, sarà effettuata solo la pubblicazione sul proprio sito internet;

n) la fusione avrà efficacia dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle pubblicità dell'atto di fusione, e segnatamente, essendo l'Ente incorporante una società cooperativa, l'efficacia avrà data dalla data di iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese competente, con l'avvertenza che tale atto avrà come conseguenza l'estinzione dell'Associazione incorporata AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA ODV;

o) la fusione verrà attuata mediante l'attribuzione della qualifica di socio dell'Ente incorporante a ciascun socio dell'Ente incorporando;

p) ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 3, C.C., le operazioni dell'Ente incorporando saranno imputate al bilancio dell'Ente incorporante a far tempo dalla data in cui la fusione avrà efficacia;

q) gli effetti fiscali della fusione di cui all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 decorreranno invece dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso alla data di iscrizione dell'atto di fusione;

r) non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori degli Enti partecipanti alla fusione;

s) ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 1, C.C., per effetto della fusione, tutto il patrimonio dell'Ente incorporando si trasferirà in capo all'Ente incorporante, il quale assumerà i diritti e gli obblighi dell'Ente incorporando, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;

t) la società incorporante IL BALZO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE continuerà ad essere regolata dal proprio statuto sociale che per effetto

dell'atto di fusione non subirà alcuna variazione.

L'assemblea, preso atto di tutto quanto sopra, dopo breve discussione, con voto palese e all'unanimità, e cioè con il voto favorevole di tutti gli associati, nessun voto contrario e nessun astenuto, come accertato dal Presidente,

DELIBERA

1) di addivenire alla fusione per incorporazione della Associazione AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA ODV, nella società IL BALZO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, dato atto che la società incorporante subentrerà di diritto per effetto della fusione in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'Ente incorporando, assumendo i diritti e gli obblighi dell'Ente incorporando stesso e proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;

2) di conferire ampio mandato al componente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, affinché, in via tra loro disgiunta, abbiano a:

- perfezionare tutte le formalità richieste dalla Legge e stipulare a suo tempo l'atto di fusione anche in via anticipata, ove le circostanze lo consentano, con facoltà di identificare tutti i cespiti costituenti il patrimonio dell'Ente incorporando, di richiedere il trasferimento in capo alla società incorporante di tutti i beni e le partecipazioni dell'Ente incorporando, così come di ogni partita attiva e passiva, conto, deposito, rapporto, licenza, concessione ovunque esistente al nome dell'Ente incorporando stesso, autorizzando trascrizioni e vulture, dandosi atto che l'Ente incorporando non possiede né beni immobili, né beni mobili registrati né partecipazioni societarie;

- apportare al presente verbale tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità nell'ambito della procedura di fusione, ferma restando l'intangibilità sostanziale dell'approvato progetto di fusione.

Ai fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio, si dà atto che il valore del patrimonio dell'Ente incorporando è negativo ed è pari ad Euro - 4871,00 (quattromilaottocentosettantuno/00) nonostante un fondo di dotazione pari ad Euro 22.537,00 (ventiduemilacinquecentotrentasette/00).

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea é sciolta alle ore 19,05.

Il componente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura al componente, che lo approva.

Scritto da me e persone di mia fiducia su due fogli per sei facciate fin qui e sottoscritto alle ore 19,10.

F.to CLAUDIO PEREGO

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" al verbale 44206/23443

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
ai sensi dell'art. 2501-ter Codice Civile

1) Soggetti partecipanti alla fusione:

Società Incorporante:

"IL BALZO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Rozzano (Milano), Via Roma n. 89, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza e Brianza e Lodi 05382430964, iscritta al REA al n. MI - 1817418, iscritta all'Albo delle società Cooperative con il numero Sez.A- n.178046 nella Sezione Cooperative a mutualità prevalente, categoria: cooperative Sociali e di Produzione Lavoro;

Ente Incorporando:

"AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA ODV", con sede in Rozzano (Milano), Ponte Sesto, Via Carducci n. 4, codice fiscale 97060330152, iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lombardia al numero MI - 2407;

PREMESSA

La fusione in oggetto ha scopo preminentemente economico ed organizzativo: si intende unificare la Organizzazione di Volontariato all'interno della Società Cooperativa al fine di ottenere l'integrazione dei servizi offerti dalle diverse entità mediante uno sviluppo sinergico dei processi delle attività istituzionali ed aziendali e la creazione di un'unica struttura organizzativa.


La fusione consente il recupero dell'efficienza gestionale e la creazione di risparmi di costi apprezzabili in termini di riduzione dei costi fissi generali, amministrativi e operativi. La cooperativa incorporante, per effetto della crescita dimensionale generata mediante l'operazione, avrà maggiore solidità patrimoniale in grado di migliorare la posizione contrattuale e consentire la partecipazione ad appalti di maggior valore e margine operativo relativo.

La fusione è volta sia all'acquisizione di una maggiore forza nei rapporti con i soggetti esterni, oltre che in termini di efficacia contrattuale, anche in termini di acquisizione di competenze e progettualità nell'ambito dei servizi socio assistenziali e socio sanitari rivolti ad anziani, disabili e adulti, anche stranieri, in condizioni di fragilità, sia al rafforzamento delle capacità di sviluppo di servizi innovativi.

Trattandosi di fusione tra una società cooperativa a mutualità prevalente soggetta a regime di indivisibilità delle riserve e una Associazione di Volontariato che, per legge e Statuto, è soggetta a regime di indivisibilità delle riserve e che ambedue i soggetti riconoscono ai soci eguali diritti a prescindere dall'ammontare della loro partecipazione al



L. 11 7.12.2015



capitale sociale, il rapporto di cambio è determinato alla pari, tenendo conto esclusivamente del valore nominale delle quote del capitale sociale e prescindendo dal valore patrimoniale dei rispettivi Enti.

2. Statuto della Società Incorporante

La incorporante non modifica lo statuto in alcun elemento. Le attività dunque rimangono le medesime attualmente svolte dalla Coop. Sociale il Balzo e sono conformi con le previsioni del codice del terzo settore.

Il testo completo dello statuto viene allegato al presente progetto di fusione.

3. Modificazioni del Patrimonio Netto della Società Incorporante per effetto della Fusione; situazione patrimoniale, relazione dell'Organo Amministrativo e relazione degli Esperti.

Gli elementi dell'attivo e del passivo dell'Incorporanda che a seguito della fusione si trasferiranno all'incorporante saranno iscritti a valore di libro. Pertanto l'incremento del patrimonio dell'incorporante sarà pari al valore contabile presente nel patrimonio dell'Organizzazione Incorporanda.

La variazione del valore netto contabile, corrispondente alla differenza tra le attività e le passività acquisite dalla Società Incorporanda, troverà allocazione nel patrimonio netto della incorporante e, precisamente, nella variazione di Patrimonio netto della Incorporante pari ad una riserva indivisibile da costituirsi in misura eguale al patrimonio netto della incorporanda.

Poiché la fusione avviene tra una Società Cooperativa a mutualità prevalente e una Organizzazione di Volontariato, il rapporto di cambio è determinato alla pari e senza l'obbligo di redazione della relazione degli esperti, volta a verificare la congruità del concambio, prevista ex art. 2501 sexies del Codice Civile.

Il rapporto di cambio è determinato alla pari esclusivamente sulla base del valore nominale delle quote associative, costituenti parte del Fondo Comune ai sensi dell'art.7 dello statuto associativo dei soci della Incorporanda, essendo superflua la valutazione dei patrimoni delle suddette Società trattandosi di organizzazione senza scopo di lucro soggetti a regime di indivisibilità delle riserve e tenuto conto altresì dell'assenza, nelle Organizzazioni partecipanti alla fusione, di diritti dei Soci sul patrimonio sociale, e di diritti correlati all'entità della partecipazione, il tutto così come pure specificato nella relazione dell'Organo Amministrativo prevista ex art. 2501 quinquies Codice Civile.

La fusione non pregiudica in ogni caso il regime di indivisibilità delle riserve ex art. 12 L.904/77, che continueranno a sussistere in capo alla Incorporante, che mantiene i requisiti di indivisibilità e di indisponibilità previsti dalla legge.

Gli Amministratori della Cooperativa incorporante e dell'Ente incorporando attestano con la presente che i Soci di ambedue le Organizzazioni all'unanimità rinunciano alla redazione della Situazione patrimoniale ai sensi delle previsioni dell'Art. 1.501 quater del Codice Civile, non sussistendo possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto.

4. Rapporto di cambio

La fusione per incorporazione avverrà con aumento del Patrimonio Netto dell'Incorporante in misura pari al valore nominale del Patrimonio dell'Incorporanda, in quanto, come in precedenza già specificato, il concambio è determinato alla pari per tutte le categorie di Soci.

Non è necessaria una valutazione dei patrimoni delle Organizzazioni coinvolte nella fusione in quanto trattasi di cooperativa a mutualità prevalente soggetta a regime di indivisibilità delle riserve e di Organizzazioni di volontariato senza scopo di Lucro ex Lege ed i Soci delle stesse non vantano diritti sul patrimonio sociale, né diritti correlati all'entità della partecipazione detenute dai Soci, così come non risultano emessi strumenti finanziari partecipativi,

5. Modalità di assegnazione delle azioni di partecipazione

A ciascun socio della Incorporanda vengono attribuite azioni di partecipazione al capitale della Incorporante per un valore pari alla quota sociale detenuta nella Incorporanda mediante versamento e iscrizione al Libro dei soci da eseguire quando la fusione sarà divenuta efficace.

Non è pertanto stabilito alcun conguaglio in denaro.

6. Decorrenza degli effetti della Fusione e della imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al Bilancio della Società Incorporante

A. Effetti della Fusione

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del cod. civ., gli effetti reali della Fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del cod. civ.

A partire dalla data di efficacia della fusione la società incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata. Gli Effetti contabili e fiscali della fusione sono retrodatati al 1 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 2.506 quater.

B. Effetti contabili e fiscali

Le operazioni dell'Incorporanda sono imputate al bilancio della Incorporante dal giorno dell'esercizio successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione.

Ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorreranno anch'essi dal primo giorno dell'esercizio successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ai sensi dell'art. 172, comma nove, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci.

Non si prevede alcun particolare trattamento riservato a particolari categorie di soci.

8. Vantaggi a favore degli amministratori

Non è previsto alcun particolare vantaggio a favore degli Amministratori.

I sottoscritti amministratori dichiarano infine che la presente fusione non configura, in ogni caso, la fattispecie prevista dall'Art. 2501-bis cod. civ.

Sono fatte salve le modifiche al presente Progetto di Fusione e allo Statuto sociale allegato che fossero richieste dalle competenti Autorità o che siano connesse e/o conseguenti alle operazioni societarie di cui in argomento.


Il presente progetto di fusione e i relativi allegati vengono depositati presso le sedi sociali dalla data odierna.

Milano, 22 Luglio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione di

"IL BALZO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE",


La Presidente

Lucia Selmo


Per il Consiglio di Direttivo della

"AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA ODV"

Il Presidente

Claudio Paganò




RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO AL PROGETTO DI FUSIONE

(Redatta ai sensi dell'art. 2501 - quinquies c.c.)

Relazione dell'organo amministrativo alla fusione per incorporazione in "Il Balzo Società Cooperativa Sociale" di "Amici della Casa dell'Accoglienza Casa di Betania Odv" ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. redatta dagli amministratori di "il Balzo Società Cooperativa Sociale" di "Amici della Casa dell'Accoglienza Casa di Betania Odv" unitamente al progetto di fusione, ha lo scopo di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto in questione ed in particolare di indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote nella misura enunciata nel progetto.

Quadro generale

Lo scopo istituzionale di entrambe le Organizzazioni partecipanti alla fusione è quello di realizzare le attività previste dalla Legge 381/91 come integrata dal D.Lgs 112/2017 e dal D.Lgs 117/2017

La Cooperativa il Balzo è nata nel 2006 dall'evoluzione dell'associazione A.Ge.Ha Onlus (Associazione Famiglie per la Tutela dei Diritti delle Persone con Disabilità) fondata nel 1978 da un gruppo di genitori di persone con disabilità, con lo scopo di sostenersi vicendevolmente e di tutelare i diritti dei disabili. Svolge attività nell'ambito dei servizi alla persona sul territorio del Sud milanese.

Costituita nel 1987, l'Associazione "Amici della Casa dell'Accoglienza Casa di Betania Odv" è nata come centro di prima accoglienza per immigrati si è trasformato nel corso degli anni diventando un centro di seconda accoglienza per rifugiati, titolari di protezione sussidiaria, richiedenti e ricorrenti con l'obiettivo di offrire ai nostri ospiti un'autentica opportunità di inclusione sociale.

Gli amministratori ritengono necessario procedere con il progetto presentato in quanto risposta efficace nello scenario macro economico post pandemico e scelta coerente per realizzare gli obiettivi previsti dai piani di sviluppo strategico di entrambe le organizzazioni. L'unione dei due soggetti permetterà di intervenire sempre più nel tessuto cittadino del Sud Milano e di affrontare bisogni sempre più complessi e nuovi, che abbracciano aspetti sociali e assistenziali allo stesso tempo.

Punto 1) Le giustificazioni del progetto di fusione

Le ragioni economico-organizzative che hanno indotto gli organi amministrativi delle due Organizzazioni ad elaborare il progetto di fusione sono le seguenti:

- la constatazione dei rapidi e complessi mutamenti intervenuti nella normativa e nel mercato che si riflettono in modo significativo



L.112

sull'assetto gestionale delle Cooperative ed in modo importante nell'economia delle imprese socie, attuali e potenziali;

- il raggiungimento di una dimensione operativa maggiore che consentirà di spendere le risorse patrimoniali, umane e relazionali acquisite non soltanto in una più efficace e completa maniera;
- il recupero dell'efficienza gestionale e la creazione di risparmi di costi apprezzabili in termini di riduzione dei costi fissi generali, amministrativi e operativi.
- la maggiore solidità patrimoniale, per effetto della crescita dimensionale generata mediante l'operazione, per essere in grado di migliorare la posizione contrattuale e consentire la partecipazione ad appalti di maggior valore e margine operativo relativo.
- la capacità di acquisizione di una maggiore forza nei rapporti con i soggetti esterni, oltre che in termini di efficacia contrattuale, anche in termini di acquisizione di competenze e progettualità nell'ambito dei servizi socio assistenziali e socio sanitari rivolti ad anziani, disabili e adulti in condizioni di fragilità sia al rafforzamento delle capacità di sviluppo di servizi innovativi.

Al punto n. 2 del progetto di fusione è stato convenuto di non procedere alla modifica dell'attuale statuto della Cooperativa incorporante in quanto lo stesso già garantisce

- La corretta rappresentazione delle quote ai fini di garantire ai soci della Incorporanda la parità di concambio nominale.
- il mantenimento delle attività in conformità con le previsioni del codice del terzo settore;

Il punto n. 3) del progetto di fusione è dedicato ai criteri di determinazione del rapporto di cambio.

Considerato che:

- La Cooperativa Sociale incorporante partecipante alla fusione, è una Cooperativa a mutualità prevalente di diritto e, come l'Ente incorporato per Statuto e nello svolgimento delle proprie attività, perseguono esclusivamente la finalità di solidarietà Sociale come previsto dalla normativa sulla cooperazione sociale.
- tutte le Cooperative Sociali per legge e per statuto, non possono distribuire, né direttamente né indirettamente ai soci avanzi di gestione;
- gli attuali statuti di entrambe le Organizzazioni prevedono esclusivamente il rimborso della sola quota di partecipazione (per i due Cooperative sotto forma di quote) versata in caso di recesso, esclusione o morte;

• ambedue le organizzazioni non possono giuridicamente ed economicamente attrarre nella disponibilità delle quote di capitale sociale e di fondo Comune, ai fini della quantificazione della rispettiva incidenza nel rapporto, componenti di netto patrimoniale, neppure in caso di risoluzione del rapporto sociale o di scioglimento;

• ambedue le Organizzazioni negli attuali statuti prevedono che non sia comunque ammessa la ripartizione tra i soci di eventuali residui e che, in caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, agli Enti erogatori devono essere comunicati i motivi e le cause di scioglimento ed i liquidatori dovranno procedere alla destinazione dei fondi disponibili, seguendo le disposizioni di Legge in materia;

• la Cooperativa incorporante è una cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c., ha scopo mutualistico, e con mutualità prevalente di diritto in quanto cooperative Sociali ai sensi della Legge 381/91.

Nella determinazione del rapporto di cambio si è ritenuto che esso dovesse essere eseguito al valore nominale, assegnandosi azioni della società incorporante "Coop. il Balzo" di valore uguale al quota di partecipazione annuale versata al Fondo Comune ex art. 7 dello Statuto Associativo da ciascun socio nella Associazione incorporata " Amici della Casa dell'Accoglienza Casa di Betania Odv", non dovendo eseguire nessun conguaglio in denaro.

Inoltre, non è stato necessario esaminare le due situazioni patrimoniali in quanto i soci vi hanno rinunciato ai sensi dell'art. 2501-quater c.c.

Escludendo qualsiasi considerazione in merito alle grandezze economiche, sia per via dello scopo mutualistico della Cooperativa sia per quello di finalità non lucrativa e di utilità Sociale dell'Associazione sia la indivisibilità delle riserve, si è procederà alla somma matematica dei patrimoni netti delle due organizzazioni che costituiranno il prossimo patrimonio netto della incorporante.

Il punto n. 4) del progetto di fusione è dedicato alla applicazione del rapporto di cambio;

Nella Cooperativa incorporante risultante dalla fusione è conservata esattamente la preesistente posizione dei soci. Il valore di concambio è determinato alla pari in forza della non divisibilità delle riserve precedentemente indicata. L'Incorporante assegnerà ai soci della Associazione incorporata quote per un valore nominale identico all'importo della quota annuale di partecipazione al Fondo Comune attraverso il corrispondente aumento del capitale sociale in capo alla Cooperativa incorporante.

Il punto n. 5) del progetto di fusione è dedicato alla modalità di assegnazione delle azioni di partecipazione;

Il Progetto di fusione sottolinea come a ciascun socio della Incorporanda vengono attribuite quote di partecipazione al capitale della Incorporante

per un valore pari alla quota annuale di partecipazione al Fondo Comune della Incorporanda mediante iscrizione al Libro dei soci da eseguire quando la fusione sarà divenuta efficace. Non è pertanto stabilito alcun conguaglio in denaro.

Il punto n. 6) del progetto di fusione è dedicato alla data di decorrenza della fusione. Sotto il profilo organizzativo e operativo si assume che per abbia effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 C.C.

I punti n. 7) e n. 8) del progetto di fusione sono dedicati ai trattamenti riservati a particolari categorie di soci o ai vantaggi riservati agli amministratori. Non sono previsti vantaggi per nessuna categoria di soci.

Per quanto riguarda la composizione dell'organo amministrativo ed alla struttura operativa dell'incorporante una volta avvenuta la fusione non sono state previste modifiche.

In una prima fase si ritiene comunque di mantenere inalterate le strutture operative attualmente esistenti salvo una normale integrazione e razionalizzazione dell'operatività. Per ultimo, pare utile precisare che l'incorporante, assumendo i diritti e gli obblighi della Associazione incorporata, assumerà alle proprie dipendenze l'eventuale personale in forza della Associazione estinta in forza alla data della fusione.

Nel progetto di fusione viene ribadito il principio stabilito dal comma 42 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 secondo il quale la fusione non comporta in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

Milano, 26 luglio 2022


Per il Consiglio di Amministrazione di Il Balzo Società Cooperativa Sociale

La Presidente


Lucia Selmo


Per il Consiglio di Amministrazione di "Amici della Casa dell'Accoglienza Casa di Betania Odv

Il Presidente

Giancarlo Perregg






Allegato "B" al rep 44206/23413

ASS. AMICI DELLA CASA DI ACCOGLIENZA DI "CASA DI BETANIA"
VIA CARDUCCI, 4
20089 ROZZANO (MI)
C.F. 97060330152

FORNITORE	IMPORTO
MIOGAS	213,36 €
VODAFONE	868,33 €
IMPRIMIS	42,92 €
SORGENIA	230,17 €
A2A	120,54 €
TOTALE DEBITO	1.475,32 €

[Handwritten signature]

L. 11 7.112 uotus



Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale